



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9391 DEL 16/09/2022

OGGETTO: D.Lgs.152/2006, art. 19 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA. Progetto: “Modifica/estensione impianto esistente ed autorizzato per l’attività IPPC 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg - sito in via della Tecnica/via Padre A. Bina, Fraz. Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia” Proponente: Società BIONDI RECUPERI ECOLOGIA SRL (cod. pratica 11-94-2022)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta – Titolo V.

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104.

Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente 30/03/2015.

Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 09 ottobre 2017.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 08 gennaio 2018.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 06 maggio 2019.

Visto il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020.

Visto il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge n.108 del 29 luglio 2021.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1270 del 23/12/2020 *“Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali. Istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali”*.

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2726 del 30/03/2021 *“DGR n. 1270 del 23/12/2020 - Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali - Designazione Esperti ambientali ed Esperti tecnici regionali”*.

Vista l'istanza presentata in data 20/07/2022, con nota PEC n.170750, con la quale il Proponente, Sig. Paolo Amadei, in qualità di Legale Rappresentante della società BIONDI RECUPERI ECOLOGIA SRL ha richiesto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, di sottoporre il progetto in argomento a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Considerato che l'intervento è ascrivibile alla tipologia progettuale elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera t), denominata: *“Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”* e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato IV:

- punto 7, lett. z.a): *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- punto 7 lettera z.b): *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- punto 8 lettera c): *“Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro”*.

non ricadente neanche parzialmente, all'interno di *“Aree naturali protette”* (come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali) e di *“Siti della Rete Natura 2000”*.

Atteso che la modifica progettuale riguarda la riorganizzazione delle aree dedicate alle attività di trattamento rifiuti autorizzate (che saranno svolte in luoghi chiusi) e che la Soc. Biondi Recuperi Ecologia Srl intende realizzare:

- un nuovo capannone industriale (nell'attuale perimetro impiantistico) e l'installazione al suo interno di una nuova linea per la selezione manuale e la pressatura destinata al recupero dei rifiuti di carta (R3), plastica (R12) e ingombranti (R12);
- nuovi spogliatoi e servizi per il personale nell'edificio preesistente compreso nel perimetro di impianto;
- l'ampliamento dell'area pavimentata con convogliamento delle acque meteoriche agli impianti di trattamento esistenti;
- l'accorpamento dei rifiuti costituiti da batterie pericolose che presentano classi di pericolo diverse per l'ottimizzazione dei carichi in uscita all'impianto.

Visti lo Studio preliminare ambientale, la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza.

Tenuto conto che nell'istanza il Proponente ha chiesto esplicitamente che il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, nel caso di esito negativo (non assoggettamento a VIA),

contenga le “*condizioni ambientali*” necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Attesa l'avvenuta messa a disposizione dei componenti della “*Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali*” (nel seguito CTR-VA) dello Studio preliminare ambientale e della relativa documentazione a corredo, nel Owncloud regionale, ai fini della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione (art.19, comma 2, D. Lgs.152/2006).

Considerato che in data 26/07/2022 il Presidente della “*Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali*” ha provveduto a richiedere agli Esperti ambientali e all'Esperto tecnico coinvolti nel procedimento, la formulazione di eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione presentata dal Proponente, ovvero i contributi istruttori di rispettiva competenza in relazione ai pertinenti criteri elencati nell'Allegato V alla Parte seconda del D. Lgs.152/2006.

Atteso che non sono pervenute richieste di chiarimenti/integrazioni da parte dei componenti della Commissione CTR-VA e che pertanto il Servizio ha provveduto a pubblicare nel sito Web regionale delle Valutazioni ambientali: lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione a corredo, comunicando contestualmente per via telematica (PEC n. 182157 del 05/08/2022) a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati, nonché al Proponente:

- la completezza e adeguatezza della documentazione presentata;
- l'avvenuta pubblicazione di tutta la documentazione nel sito web istituzionale;
- la procedibilità dell'istanza;
- l'avvio della fase consultiva inerente la presentazione di eventuali osservazioni e il termine della stessa.

Considerato che nei termini stabiliti dalla vigente normativa sono pervenute osservazioni al progetto da parte della Provincia di Perugia (PEC n.197060 del 05/09/2022) e che le stesse sono state prontamente pubblicate e rese disponibili nel sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che entro i termini stabiliti sono pervenuti i contributi istruttori richiesti, da parte dei competenti componenti della Commissione CTR-VA coinvolti nel procedimento.

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 1270/2020:

- in data 09/09/2022, il Presidente della Commissione CTR-VA ha provveduto a convocare la riunione della Commissione per il giorno 15/09/2022, ai fini della formazione del parere ambientale regionale unitario sul progetto in argomento;
- la riunione della Commissione CTR-VA si è regolarmente svolta, in modalità telematica, in data 15/09/2022;
- in occasione della riunione, sulla base delle caratteristiche del progetto presentato, dei contenuti dello Studio preliminare ambientale, della documentazione a corredo e dei criteri pertinenti di cui all'Allegato V alla parte seconda del D. Lgs.152/2006, nonché delle osservazioni pervenute, la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni

Ambientali si è espressa in ordine alla possibile sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi conseguenti alla realizzazione del progetto.

Considerato che la Commissione, esaminata la documentazione allegata all'istanza e valutato che la modifica progettuale in argomento:

- lascia inalterati i quantitativi annui attualmente autorizzati (15.750 t/a di rifiuti pericolosi e 126.520 t/a di rifiuti non pericolosi), pur prevedendo un incremento istantaneo delle attività di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti;
- non prevede l'introduzione di ulteriori codici EER in ingresso al sito impiantistico;
- prevede il trasferimento all'interno del nuovo fabbricato di quota parte delle attività di stoccaggio/trattamento di rifiuti, già presenti e svolte all'aperto, con conseguente riduzione dell'impatto delle emissioni diffuse, in accordo anche con quanto indicato dalle BAT di settore;
- prevede l'ottimizzazione dei flussi di traffico interni ed esterni dello stabilimento;
- non produce nella fase di esercizio dell'impianto ulteriori impatti negativi sull'ambiente rispetto al progetto già sottoposto a procedimento di VIA (*D.D. Regione Umbria n. 60 del 13/01/2011*) e attualmente autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (*D.D. Regione Umbria n. 4973 del 18/05/2018 e s.m.i.*);
- determina un aumento di superfici coperte con conseguente diminuzione della produzione di acque di prima pioggia;
- prevede un incremento delle piantumazioni sul lato del lotto sottoposto a tutela paesaggistica (fascia fluviale Tevere) al fine di ridurre l'impatto visivo,

ha rilasciato il proprio parere ambientale unitario ai sensi dell'art. 4, comma 1, Allegato 1, alla DGR 1270/2020, concludendo che il progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi e che, di conseguenza, possa essere escluso dal procedimento di VIA nel rispetto delle "condizioni ambientali", ritenute necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Considerato altresì che la Commissione ha ritenuto che i disturbi ambientali associati alla fase di cantiere (durata prevista di 7 mesi), possano essere considerati temporanei, reversibili e mitigabili.

Tenuto conto:

- dei criteri pertinenti elencati nell'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- delle osservazioni pervenute;
- del parere ambientale unitario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA), rilasciato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020 e allegato al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che sussistano le condizioni per poter concludere favorevolmente il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA nel rispetto delle "condizioni ambientali" riportate in forma organica nel "Quadro prescrittivo ambientale" allegato al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Atteso che tutta la documentazione afferente al procedimento in oggetto, i risultati delle consultazioni svolte e le informazioni raccolte sono stati pubblicati nel sito web delle Valutazioni ambientali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art.19 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. **Di ritenere** che il progetto in argomento non determina impatti ambientali significativi e negativi nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel Quadro prescrittivo ambientale di cui al successivo punto 2.
2. **Di approvare** il “*Quadro prescrittivo ambientale*”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante in forma organica le “condizioni ambientali” ritenute necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi (Allegato A).
3. **Di disporre** conseguentemente l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto:” Modifica/estensione impianto esistente ed autorizzato per l’attività IPPC 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg - sito in via della Tecnica/via Padre A. Bina, Fraz. Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia”. Proponente Sig. Paolo Amadei in qualità di Legale Rappresentante della Società BIONDI RECUPERI ECOLOGIA SRL, nel rispetto delle “condizioni ambientali” prescritte.
4. **Di disporre** che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali riportate nel Quadro prescrittivo ambientale.
5. **Di precisare** che, ai sensi della D.G.R. 582 del 06/05/2019, la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali è effettuata da Arpa Umbria secondo le modalità stabilite al Paragrafo 4, Allegato A, della predetta deliberazione.
6. **Di precisare** che il proponente, dovrà presentare ad Arpa Umbria, in qualità di Autorità di Vigilanza e Controllo, l’Istanza di Verifica di ottemperanza redatta sulla base del format reso disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali.
7. **Di precisare** che Arpa Umbria al termine dell’attività di verifica dovrà comunicare al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali gli esiti della suddetta verifica ai fini dei successivi adempimenti.
8. **Di allegare** al presente Provvedimento il parere ambientale unitario della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA), rilasciato ai sensi dell’art. 4, comma 1, Allegato 1, alla DGR 1270/2020, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B).
9. **Di pubblicare** il presente Provvedimento, comprensivo del Quadro prescrittivo ambientale e del Parere unitario della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA), nel sito web dell’Autorità competente.
10. **Di comunicare** l’avvenuta adozione del presente provvedimento e la sua pubblicazione:

- al Proponente: Sig. Paolo Amadei in qualità di Legale Rappresentante della Società BIONDI RECUPERI ECOLOGIA SRL;
- ai componenti della CTR-VA coinvolti nell'istruttoria regionale;
- al Comune di Perugia;
- ad Arpa Umbria, in qualità di Autorità di Vigilanza e Controllo.

11. Di precisare che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività in progetto.

12. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

13. Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui punto 10 del determinato, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità Competente

Perugia lì 16/09/2022

L'Istruttore
- Alessio Oliveti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/09/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

Fabrizio Piergiovanni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/09/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2